

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDRETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. **06/A/190701**

San Fior, lì 01/07/2019

Ai gentili **Clienti**

Loro sedi

OGGETTO: **TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI**

Introduzione

L'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 prevede al comma 1 che:

- “A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633¹, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri”;
- le disposizioni che impongono la trasmissione giornaliera dei corrispettivi “si applicano a decorrere dal **1° luglio 2019** ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000”.



Il comma 6 del medesimo articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, prevede che in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, si applichino:

- la sanzione del **cento per cento** (100%) dell'imposta corrispondente all'importo non documentato;
- la sanzione accessoria della **sospensione della licenza**, qualora siano state constatate in un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi.

Sull'obbligo il questionario STUDIO ANDRETTA & ASSOCIATI ha predisposto la Circ. informativa [03/E/190510 del 10/05/2019](#) alla quale si fa espresso rinvio, non senza ricordare, in questa sede, che

- nelle specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri è previsto che “Il Registratore Telematico, al momento della chiusura giornaliera, mediante l'elaborazione dei dati contenuti nella memoria permanente di riepilogo, genera un file xml secondo il tracciato riportato nell'allegato “Allegato - Tipi Dati per i Corrispettivi”, lo sigilla elettronicamente con il certificato dispositivo e lo trasmette telematicamente al sistema AE. La trasmissione dei corrispettivi avviene utilizzando un orario casuale all'interno dell'intervallo di funzionamento del dispositivo. Tutte le trasmissioni dovranno ricadere nella fascia oraria 00:00 - 22:00”;

¹ Cioè coloro che effettuano operazioni di “commercio al minuto e attività assimilate” per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, se non a richiesta del cliente.

- “... La trasmissione dei dati giornalieri avviene con una frequenza variabile con un valore massimo dell'intervallo di 5 giorni. Per tutta la durata dei 5 giorni previsti, il Registratore Telematico deve ripetutamente tentare la trasmissione del file elaborato a seguito della chiusura giornaliera.... **Il Registratore Telematico**, qualora non sia in grado entro 5 giorni di trasmettere il file al sistema AE per mancanza di connettività, **può** trasferire il file sigillato elettronicamente a un altro dispositivo RT (abbinato alla partita IVA dell'esercente) **ovvero utilizzare apposite funzionalità disponibili sul portale “Fatture e Corrispettivi”** del sito dell'Agenzia delle entrate per effettuare la trasmissione al fine di rispettare i termini previsti...”

new Le novità introdotte dalla Legge n. 58 del 28/06/2019 pubblicata in GU il 29 giugno 2019

L'articolo 12-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019 (pubblicata in GU il giorno successivo), prevede che “I dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui al comma 1 sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate **entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione**, determinata ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, **le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto”.



In estrema sintesi, per effetto della L. 58 del 28/06/2019:

- I dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate **entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione**, invece che nei cinque giorni successivi;
- nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di trasmissione
 - decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000
 - e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti,

le **sanzioni previste non si applicano** a condizione che i corrispettivi:

- siano trasmessi telematicamente **entro il mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione (ad esempio, i corrispettivi di luglio 2019, potranno essere spediti entro il 31 agosto 2019);
- **siano regolarmente conteggiati ai fini delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto** (riprendendo l'esempio che precede, nonostante la trasmissione telematica possa avvenire entro la fine del mese di agosto, gli stessi corrispettivi

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

dovranno essere regolarmente considerati ai fini della liquidazione di luglio, da effettuarsi entro il 15 agosto).

La Circolare n. 15/E/2019 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'esimente dalle sanzioni riguarda anche i soggetti che **"non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico"**, i quali dovranno:

- comunque, assolvere all'obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, **con modalità che saranno individuate con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di prossima emanazione**;
- adempiere temporaneamente, finché non si saranno dotati del registratore telematico, all'obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali.

~~~~~  
Causa la novità e la particolare complessità della materia trattata, la presente circolare informativa potrebbe contenere errori o imprecisioni; pertanto, il suo contenuto, che l'autore si riserva di rettificare o di integrare senza alcun preavviso, dovrà essere attentamente verificato dal lettore nelle sedi opportune.

Il personale dello STUDIO ANDREETTA & ASSOCIATI resta, comunque, a disposizione dei propri assistiti per ogni ulteriore chiarimento.

Cordialità.

GiAn